

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI BATTISTA BARILLA

Seduta del 12/05/2020

### FATTO

La ricorrente rappresenta di essere stata titolare di n. 1 Buono fruttifero postale della serie Q/P. Sostiene che l'intermediario abbia liquidato il BPF in questione, in un importo di Euro 1.607,35, applicando i rendimenti previsti dal DM 13.6.1986 per la serie "Q". Tuttavia, il rendimento da riconoscere alla cliente dovrebbe essere quello originario, in quanto nessun timbro di variazione è stato apposto sul retro del titolo. Chiede quindi il rendimento per tutta la durata trentennale, secondo quanto originariamente indicato sul titolo. La richiesta economica della cliente è quantificata in Euro 524,01, più gli interessi legali dalla data della richiesta di rimborso (29.12.2016, data di scadenza) al pagamento.

L'intermediario nelle controdeduzioni afferma quanto segue:

- il buono della Serie Q/P in questione è da considerarsi a tutti gli effetti della serie Q, istituita col DM 13.6.1986, in quanto il timbro sul fronte del buono contiene la dicitura serie Q/P e il timbro sul retro reca i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale;
- in applicazione del disposto dell'art. 5 del DM, era necessario apporre il timbro contenente la sola indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimaneva invariato, in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto e cioè,



per il buono in esame, al tasso del 12% indicato nel timbro (e non al 15% come previsto per la serie "P" non più in emissione);

- il D.M. 13 giugno 1986, istitutivo della Serie Q, stabiliva i tassi di interesse da applicare sino al 20° anno (con interesse composto) e l'importo bimestrale da corrispondere dal 21° anno sino al 30° calcolato sulla base dell'interesse (semplice) corrisposto al 20° anno (12,00%);
- il proprio operato è, pertanto, del tutto legittimo e conforme alla normativa quanto ai buoni della serie Q/P, come riconosciuto anche dal MEF (cfr. nota del 15.2.2018);
- il sottoscrittore avrebbe dovuto conoscere la disciplina posta dal D.M. citato;
- sul punto è intervenuta la recente sentenza della Corte di Appello di Milano (n. 5025 del 2019), che ha affermato come non fosse legittima una differenziazione dei tassi di interessi applicabili ai due periodi (1° - 20° anno e 21° - 30° anno) e che pertanto i tassi di interesse da riconoscere al sottoscrittore dovevano essere quelli determinati nel DM del 1986;
- nessun affidamento poteva essere generato in capo al titolare del buono, in quanto quest'ultimo conosceva tutti i tassi di rendimento dei buoni applicabile all'intera durata trentennale del buono o, comunque, avrebbe potuto conoscerli usando l'ordinaria diligenza;
- la sentenza della Corte di Cassazione a SS UU n. 13979/2007 ha ad oggetto la diversa fattispecie in cui al sottoscrittore era stato consegnato un buono appartenente ad una serie non più valida, senza che sul titolo fosse contenuta alcuna indicazione (non si trattava, cioè di una ipotesi di discrepanza fra le previsioni del DM e le indicazioni riportate sul titolo);
- la sentenza della Corte di Cassazione a SS.UU. numero 3963/2019 si è pronunciata favorevolmente all'intermediario, confermando la piena legittimità dell'impianto normativo che disciplina il rilascio dei buoni postali fruttiferi, confermando che la misura dei tassi di interesse è validamente stabilita dal DM del 1986.

Chiede il rigetto del ricorso ovvero la sua declaratoria di irricevibilità/inammissibilità.

## DIRITTO

La cliente è titolare del buono fruttifero postale trentennale appartenente alla serie Q/P di Lit. 250.000 emesso il 29.12.1986.

In via preliminare, si rileva che la cliente risulta cointestatario dei buoni in questione, insieme ad altro soggetto, che non risulta aver aderito al ricorso. Sul buono risulta apposta la clausola cd. "pari facoltà di rimborso".

La cliente contesta la mancata applicazione di qualsiasi timbro sul retro del buono stesso e, pertanto, chiede l'applicazione dei rendimenti stampati sul retro del titolo cioè, verosimilmente, sulla base dei rendimenti originari della Serie "O".

Il buono risulta incassato (vedi ricevuta in calce al titolo) ed emesso successivamente all'entrata in vigore del D.M 13.06.1986 (01/07/1986); il buono, emesso su modulo stampigliato della serie "O", presenta, sul fronte, la doppia timbratura da Serie O a Serie P e poi a Serie Q/P; sul retro, invece, appare una aggiunta, sbarrata, che risulta illeggibile; il buono indica per gli anni dal 21° al 30° *"più lire 88.870 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione"*.

Nel merito, il Collegio rammenta che, secondo il costante orientamento dei Collegi, la domanda avente a oggetto i rendimenti più favorevoli indicati sul retro dei titoli, per i primi 20 anni, può essere accolta qualora, nonostante la presenza di un timbro recante rendimenti di una serie diversa, questo sia illeggibile. L'apposizione di un timbro illeggibile,



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

infatti, è considerata equivalente alla sua mancanza, in quanto non assolve alla funzione che gli è propria e, cioè, quella di produrre una variazione delle condizioni originarie che sia visibile sul documento che rappresenta il titolo di credito, anche in funzione di protezione dell'affidamento del suo prenditore.

Viceversa, per i rendimenti successivi al 20° anno, l'orientamento dei Collegi è nel senso di considerare prevalente la dicitura originaria, se il timbro modificativo non contiene rettificazioni al riguardo.

Il Collegio, presa visione della copia del buono, constatata che sul retro dello stesso, emesso per un valore di Lire 250.000, risulta apposto un timbro, illeggibile, indicante i nuovi tassi di interesse della serie "Q/P", e mancano in ogni caso indicazioni rettificative per il periodo dal 21° al 30° anno. Le condizioni applicabili dovranno essere quindi quelle originariamente previste e stampate a tergo del titolo, per tutti e 30 gli anni di validità del buono.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie il ricorso e accerta il diritto della parte ricorrente all'applicazione delle condizioni riportate sul retro del buono, per l'intero periodo dal 1° al 30° anno, al netto delle ritenute fiscali, oltre interessi dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA